



L'Associazione Classi dirigenti delle Pubbliche amministrazioni AGDP e l'Associazione ex allievi SNA dichiarano la propria ferma contrarietà al tentativo di stabilizzare i funzionari che hanno ricevuto incarichi dirigenziali meramente fiduciari, senza aver mai superato il concorso pubblico indetto dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) o da ciascuna Amministrazione e, quindi, senza aver mai superato prove preselettive, scritte ed orali. Per questo, l'AGDP e l'Associazione ex allievi SNA chiedono al Presidente Draghi ed al Presidente del Senato di attivarsi in tutti i modi consentiti dall'ordinamento affinché non sia convertito in legge l'emendamento 32.8 all'A.S. 2564 recante la conversione del D.L. n. 21/2022 relativo alle *"Misure economiche e umanitarie in relazione alla crisi ucraina"*.

Premesso che, in un momento di grave crisi economica/sociale dovuta alla pandemia e alla guerra, alcuni senatori non trovano di meglio che approvare l'emendamento votato nelle Commissioni riunite 6° e 10° che nulla c'entra tra l'altro con le *"misure economiche e umanitarie"* necessarie per fronteggiare la crisi ucraina, invece il suo intento consiste nello stabilizzare nell'amministrazione in cui prestano servizio tutti coloro che li svolgono un incarico dirigenziale e provengano da altra amministrazione.

Non vi sarebbe nulla di strano nello stabilizzare il personale dirigenziale che lavora altrove, se non fosse per il fatto che la proposta normativa intende espressamente derogare al principio del concorso pubblico fissato nell'art. 28, d. lgs. n. 165/2001.

Come noto, l'art. 28, d. lgs. n. 165/2001, prevede che *"l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione"*. Derogando a tale disposizione-cardine, l'emendamento ammette alla stabilizzazione anche coloro che ricoprono un incarico dirigenziale senza mai aver svolto alcun concorso in quanto titolari di incarichi dirigenziali fiduciari, ex art. 19, comma 6, n. 165/2001. E così, funzionari-dirigenti di ministeri ed enti locali o funzionari-direttori museali potranno transitare nei ruoli dirigenziali senza mai aver svolto il rigoroso concorso indetto dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione ovvero dalla singola amministrazione, voluto dal legislatore.

Se approvato l'emendamento proposto, si creerebbe un doppio binario per l'accesso alla qualifica dirigenziale: il concorso pubblico vero e proprio, che richiede studio serio e che seleziona rigorosamente la classe dirigente pubblica, e la stabilizzazione – pur una tantum - degli incarichi dirigenziali conferiti *"intuitu personae"*, sulla base di un rapporto di fiducia di natura personale, politico o altro.

È ovvio che, su questa strada, si distruggono il principio del merito e del concorso pubblico (ex art. 97 Cost.) e perde di senso proprio l'esistenza della pur tanto declamata Scuola nazionale dell'Amministrazione, istituita proprio per selezionare i dirigenti pubblici. Diversamente, se i canali per reclutare i dirigenti sono di altra natura, meglio chiudere la pur prestigiosa istituzione presieduta dalla prof.ssa Paola Severino.

Il Presidente
Alessandro Romano

Il Presidente
Pompeo Savarino